

COMUNE DI CAMBIANO



Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE ATTREZZATE PER SGAMBATURA CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. data

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal al

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art.2 – Definizioni

1. Area di sgambatura: area a verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Proprietario/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 – Principi generali

1. L'area di sgambatura sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente all'area di sgambatura per cani.

2. Laddove l'area di sgambatura cani sia stata suddivisa in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvede periodicamente, o qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla disinfestazione, disinfezione e svuotamento cestini dell'area. Il Comune ha affidato lo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura al gestore del PalaWojtyla, come da convenzione stipulata tra gestore e Comune di Cambiano.

Il Comune ha altresì l'obbligo di sorveglianza e controllo dell'area.

Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. L'accesso all'area di sgambatura è riservato ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. L'area è uno spazio dedicato esclusivamente alla ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato unicamente ai

proprietari/detentori maggiorenni, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.

2. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee le cui condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale.
3. I cani che accedono all'area devono essere in regola con quanto indicato dalla vigente normativa in materia di anagrafe canina (identificazione mediante tatuaggio/microchip e contestuale registrazione all'Anagrafe Canina Regionale/Nazionale). Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente
4. Per la prevenzione di malattie infettive e/o infestive, i cani che accedono all'area dovranno essere vaccinati contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e in buono stato di salute. E' altamente raccomandato effettuare la profilassi antiparassitaria (zecche, pulci).
5. Se nell'area occupata da diversi utenti contemporaneamente, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane.
6. Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (c.d. "in periodo di calore") può accedere all'area solo in assenza di altri cani (maschi).
7. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità dell'area stessa, permettendone la fruizione completa in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata da parte di tutti i cittadini. Tale divieto potrà essere occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire l'eventuale concessione in uso dell'area ad associazioni (es. cinofile) con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche (pet therapy) o attività di integrazione uomo-animale (agility dog).
8. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura per evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. Sono altresì vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che possono costituire fonte di eccitazione dei cani al punto di farli azzuffare.
9. È vietato l'ingresso a cani in evidente stato di carenza di salute.
10. A garanzia dell'igiene e decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, le quali dovranno essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
11. Gli utilizzatori dell'area dovranno sempre verificare che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso quanto in uscita.
12. I proprietari/conducenti devono costantemente vigilare sui propri cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia

penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

13. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

14. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni. L'accesso alla sola area sgambatura denominata "area cani impegnativi" è consentita ad un solo cane per volta, per il tempo necessario alla sgambatura e indicativamente di circa mezz'ora, salvo diversa indicazione da parte dei proprietari/conduuttori già presenti nell'area.

17. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

18. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

19. I proprietari degli animali che hanno in precedenza morsicato devono porre particolare attenzione al comportamento del proprio animale.

20. I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio.

21. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

22. In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani devono lasciare l'area.

23. Per le violazioni al presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del TUEL — D. Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis.

24. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.

Art. 7 – Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni che verranno di volta in volta pubblicizzate mediante apposizione di cartelli all'ingresso, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni 24 ore su 24.

Art. 8 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'area Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di competenza svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di loro competenza.
2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e del Capo I della Legge n.689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.